Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 232**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 ottobre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 185.

Ricostituzione del comune di Castelverrino (Campobasso).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1946, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1068;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castelverrino, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1068, al comune di Pietrabbondante, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito Comune ed il nuovo organico del comune di Pietrabbondante saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con decreto 26 aprile 1928, n. 1068.

Al personale, già in servizio presso il comune di Pietrabbondante e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli già goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n 186.

Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici;

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per tutta la durata dello stato di guerra una Commissione unica per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai regi decreti legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere di dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945 n. 14, con la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente a ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, concernente la conservazione, in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, numero 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo restando il mandato affidato alla Commissione unica per gli affari del personale quale indicato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, la Commissione stessa funzionerà fino a quando non avrà completato l'esame di tutte le domande ad essa pervenute nei termini prescritti, e ad ogni modo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 7 giugno 1946, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — FERRARI — GULLO
CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 187.

Autorizzazione del comune di Urbisaglia Bonservizi a riprendere l'antica denominazione di Urbisaglia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1811;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Urbisaglia Bonservizi, in provincia di Macerata, in esecuzione della propria deliberazione n. 10 del 3 maggio 1945, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune di « Urbisaglia »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Macerata, in adunanza del 13 giugno 1945, con la deliberazione n. 4274;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1811, è abrogato.

Il comune di Urbisaglia Bonservizi, in provincia di Macerata, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Urbisaglia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 188.

Autorizzazione al comune di Lomnago, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Lomnago, in provincia di Varese, in esecuzione della propria deliberazione n. 1093 del 30 giugno 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Bodio Lomnago;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Varese, in adunanza 27 agosto 1945, con la deliberazione n. 5252;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il comune di Lomnago, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 189.

Autorizzazione al comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, a modificare la propria denominazione in quella di Stresa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, in esecuzione della propria deliberazione del 30 maggio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quelle di Stresa;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Novara, in adunanza del 23 gennaio 1946, con la deliberazione n. 790;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Stresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle deggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1946, n. 190.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna ad acquistare una porzione di immobile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione n. 99 del 21 ottobre 1943 del soppresso Consiglio provinciale dell'economia di Ravenna, con la quale è stato stabilito di acquistare una porzione di immobile per la sistemazione delle fondamenta della sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio:

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna, è autorizzata ad acquistare dal sig. Mazzavillani Luigi, una porzione di immobile di circa mq. 30, necessario per la sistemazione delle fondamenta della propria sede alle condizioni specificate nella citata deliberazione n. 99, del soppresso Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato à Roma, addì 25 settembre 1946

DE NICOLA

MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare, del rimorchiatore « Saturno » ex « Emma ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Saturno » ex « Emma » è iscritto nel quadro del naviglio militare a decorrere dal 1° aprile 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946
Registro Marina n. 4, foglio n. 113

(2969)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1946.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 465, relativo alla gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma »;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Carlo Casale è nominato commissario per la temporanea gestione dell'azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma ».

Art. 2

Il dott. Carlo Casale eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Parma.

Roma, addì 15 agosto 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(2971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura greca nella Università di Pavia, cui la competente Facoltà di lettere intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pavia è vacante la cattedra di letteratura greca, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3062)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di diritto commerciale, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3063)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 14 settembre 1946, è stata prorogata, fino al 30 settembre 1946, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma, affidata al commissario ing. Ferrari Carlo.

(2976)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3013)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 ottobre 1946 - N. 209

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,45
Id. 3,50 % 1902	85,05
Id. 3 % lordo	71,20
Id. 5 % 1935	96.75
Redimibile 3,50 % 1934	81,10
Id. 5 % 1936	96,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97.40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,40
Id. 5 % convertiti 1951	97.20

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Smarrimento di quietanza di deposito cauzionale della ditta Condor

Il Ministero del Tesoro - Provveditorato generale dello Stato - denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 8244 di L. 3000, rilasciato dalla sezione di Tesoreria di Milano alla Società Condor di Cinisello (Milano).

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla sezione di Tesoreria di Milano, l'emissione del certificato modello 128-*T* in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto ed al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 5 ottobre 1946

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(3065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 20.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 44, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-*A* n. 4594, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del buono del Tesoro novennale 4 % scaduto il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di L. 3000, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per rinvestimento in altri buoni del Tesoro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza intervento di opposizioni, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla consegna dei nuovi buoni provenienti dalla chiesta operazione, senza ritiro di ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3040)

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 21.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 472581 e n. 472615 di serie 111, di L. 1200 (milleduecento) ciascuna, rilasciate rispettivamente in data 19 maggio 1939 e 22 agosto 1939 dalla Esattoria comunale di Montalbano Ionico, per versamenti, la prima della 3ª e 4ª rata e la seconda della 5ª e 6ª rata, della quota sottoscrizione del prestito Redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Gioia Vitantonio fu Francesco, secondo l'art. 26 del ruolo terreni di detto Comune, con delegata allo stesso Gioia Vitantonio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Il direttore generale: CONTI

(3045)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 22.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 728661, di annue L. 84, intestato ad Infusino Raffaele di Nicola, domiciliato in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3041)

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 23.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Cons. 3,50 %, n. 251548, di annue L. 70, e n. 300321, di annue L. 420, intestati rispettivamente a Grosso Irene-Caterina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INIESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	399250	Oratorio di S. Pietro di Peagno (Udine)	7 —
Id.	457508	Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Fagnigola, frazione di Azzano (Udine)	147 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3043)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli per un posto di conservatore (gruppo A, grado 8°) e per un posto di aiuto (gruppo A, grado 10°) nell'Osservatorio vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli nell'Osservatorio vesuviano:

a) per un posto di conservatore (gruppo *A*, grado 8°);
b) per un posto di aiuto (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Ad essi possono partecipare i laureati in matematica od in fisica o in ingegneria.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi anzidetti, dovranno presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) su carta bollata da L. 12, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ogni domanda non potrà riferirsi che ad un solo concorso e dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del proprio recapito.

La domanda, oltre che dai titoli e dalle pubblicazioni che ciascun candidato vorrà presentare in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) originale del diploma di laurea in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità del servizio.

I concorrenti invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di regolare condotta morale e civile;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli

invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli ex prigionieri, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I civili assimilati ai prigionieri (come è a dirsi di coloro che siano stati internati nei territori coloniali) dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. I reduci dalla deportazione dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono (art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

8) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dall'autorità competente;

9) stato di famiglia;

10) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sull'epurazione;

11) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) dell'art. 3, non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), 9) e 10 dell'art. 3.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti, nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i candidati che partecipano a due concorsi, fermo restando l'obbligo di presentare due distinte domande, sarà sufficiente documentare ai sensi del presente bando una delle due domande anzidette.

I concorrenti che risiedono in territori non metropolitani, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni, entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

I concorrenti saranno giudicati, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione composta dal direttore dell'Osservatorio vesuviano, che la presiede, e da altri quattro membri scelti dal Ministro fra i professori universitari di fisica terrestre, di geografia fisica, di geologia, di chimica generale e di materie affini.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GONELLA

(3036)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Revoca dei concorsi a posti di medici condotti, veterinari condotti ed ostetriche condotte, banditi negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Reggio nell'Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visti i precedenti decreti n. 26522 Sanità del 27 dicembre 1938; n. 27488 Sanità del 31 dicembre 1939; n. 25471 Sanità del 31 dicembre 1940, n. 26212 Sanità del 31 dicembre 1941, con i quali venivano banditi i concorsi ai posti di medico, veterinario ed ostetrica vacanti nei Comuni della provincia;

Ritenuto che a causa del tempo intercorso dalla pubblicazione dei bandi ad oggi, vari concorrenti hanno rinunciato ai concorsi e che vari aspiranti non potettero presentarsi ai concorsi per le disposizioni, ormai abrogate, di carattere politico e razziale;

Vista la circolare n. 48 in data 18 giugno 1946, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sentito il parere del medico provinciale:

Decreta:

I bandi di concorso ai posti di medici condotti, veterinari condotti ed ostetriche condotte, indetti negli anni 1938, 1939, 1940, 1941, con i decreti di cui alla premessa, vengono revocati.

Reggio Emilia, addì 27 settembre 1946

p. *Il prefetto*: CHIEFFO

(3032)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.